



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 852 DEL 16/07/2020

Settore URBANISTICA

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 2020/0029 - PRATICA N. TBLNLT61P12D156Z-20012020-1553 - SUAP 8604 - COMPLETAMENTO STRUTTURA SPORTIVA E REALIZZAZIONE TENSOSTRUTTURA DI COPERTURA – COMUNE DI CRESPADORO
RICHIEDENTE: COMUNE DI CRESPADORO

IL DIRIGENTE

VISTA la nota pervenuta in data 21/01/2020 prot. n. 2833 con la quale è stata trasmessa la richiesta del COMUNE DI CRESPADORO finalizzata ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per interventi relativi alla modifica dello stato dei luoghi in zona soggetta a vincolo paesaggistico secondo la documentazione allegata alla citata istanza da eseguirsi presso l'immobile sito in Comune di CRESPADORO, VIA VALLETTA, Foglio 7 mappali 335, 598, 619, 721, 1321, 1322, 1340, 1341;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge 241/1990, prot. n. 8654 del 21/02/2020;

CONSIDERATO che l'ambito oggetto dell'intervento ricade in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della Parte III, Titolo I del D. Lgs. n. 42/04;

ESAMINATO il progetto e ritenuto che l'intervento sia rispettoso del vincolo suddetto, persegua il fine della tutela dei valori paesaggistici e non alteri le caratteristiche dei luoghi in modo tale da modificare negativamente gli aspetti peculiari della zona che hanno portato all'istituzione del vincolo;

VISTO il parere espresso dalla Commissione locale per il paesaggio nella seduta del 21/02/2020;

VISTA la Relazione Tecnica Illustrativa contenente la proposta di accoglimento dell'istanza, redatta in ottemperanza all'art. 146 c. 7 del D.Lgs. n. 42 del 2004, trasmessa alla competente Soprintendenza unitamente ad una copia del progetto con nota n. 8654 del 21/02/2020 e ricevuta in data 21/02/2020;

VISTO l'art. 146 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42;

VISTA la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza pervenuta dalla Soprintendenza, ai sensi dell'art. 10Bis della L.241/90, con lettera prot. n. 11805 del 15/06/2020;

VISTE le osservazioni pervenute alla Soprintendenza ed alla Provincia di Vicenza in data 02/07/2020 con allegati i nuovi elaborati progettuali;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi del comma 5 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 dalla Soprintendenza con lettera prot. n. 14624 del 16/07/2020;

VISTO l'art. 45 sexies della LR 23.04.2004, n. 11;

VISTI gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che con Decreto Presidenziale n. 28 del 24/02/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 e il Piano delle Performance anni 2020/2021

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 03/02/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022.

DETERMINA

- Il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 comma 9 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, relativa agli interventi previsti dal progetto come descritto dagli elaborati grafici integrativi inviati alla Provincia ed alla Soprintendenza in data 02/07/2020 (denominati Prot_Par 0003522 del 02-07-2020) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- L'invio della presente autorizzazione alla Regione Veneto – Direzione Urbanistica e Paesaggio e al Comune di CRESPIADORO.
- Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
- Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

PRECISA CHE

1. Il presente atto costituisce esclusivamente autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e non dà titolo alcuno alla esecuzione degli interventi.
2. Restano fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi.
3. Restano altresì fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi, necessari ai fini della legittima esecuzione degli interventi in argomento.
4. Ai sensi dell'art. 146 comma 4 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, il presente provvedimento è efficace per un periodo di 5 anni. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.
5. Il procedimento potrebbe non rispettare il termine assegnato dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013), considerata la continua attribuzione alla Provincia, da parte della Regione Veneto, di

deleghe in materia di autorizzazioni paesaggistiche, e la carenza di personale preposto a seguire i procedimenti in materia di paesaggio, come da nota prot. prov.le n. 58100 del 06/11/2019.

6. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, da parte di qualsiasi soggetto pubblico o privato ne abbia interesse.

Vicenza, 16/07/2020

**Sottoscritta dal Dirigente
(BAVARESCO ROBERTO)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Arch. Chiara Zorzan